



COMUNE DI BRESCIA

Aggiornato **OTTOBRE 2022**

**ALLEGATO: VADEMECUM PERMESSI DI SOGGIORNO PER RICHIEDENTI e TITOLARI DI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E TITOLI/DOCUMENTI DI VIAGGIO e PERMESSO PER
CALAMITA' NATURALE E PER CURE MEDICHE (Grave patologia)**

1. PdS per ASILO POLITICO.....	2
2. DOCUMENTO DI VIAGGIO PER RIFUGIATI POLITICI.....	4
3. PdS per PROTEZIONE SUSSIDIARIA.....	5
4. TITOLO DI VIAGGIO per TITOLARI DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA.....	7
5. PdS per MOTIVI UMANITARI: COSA E' CAMBIATO.....	9
6) PdS CASI SPECIALI.....	12
6. A) CONVERSIONE in motivi di LAVORO SUBORDINATO.....	13
6. B) CONVERSIONE in motivi di LAVORO AUTONOMO.....	14
6. C) CONVERSIONE in motivi di FAMIGLIA.....	16
6. D) CONVERSIONE in motivi di PROTEZIONE SPECIALE.....	17
7. Pds per PROTEZIONE SPECIALE.....	17
8. Pds per CURE MEDICHE (GRAVE PATOLOGIA).....	19
9. PdS per CALAMITÀ	20
10 Rinnovo del PdS per RICHIESTA ASILO.....	21
11. Rinnovo del PdS per RICHIESTA ASILO (in caso di ricorso avverso la decisione negativa della Commissione territoriale).....	21
12. PdS UE per SOGGIORNANTI di LUNGO PERIODO PER I TITOLARI DELLO STATUS DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA.....	22
13. PdS UE per SOGGIORNANTI di LUNGO PERIODO PER I TITOLARI DELLO STATUS DI RIFUGIATO POLITICO	25



COMUNE DI BRESCIA

1) PERMESSO DI SOGGIORNO PER ASILO POLITICO¹

A) PRIMO RILASCIO

L'istanza di rilascio del primo permesso di soggiorno per ASILO POLITICO è presentata nel momento in cui la Questura notifica all'interessato la decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Se non è stato possibile, la domanda va presentata successivamente in Questura, previo appuntamento tramite il portale "PRENOTAFACILE" al link <https://prenotafacile.poliziadistato.it>.

Il giorno dell'appuntamento portare in Questura:

- 4 fotografie formato tessera;
- Comunicazione di ospitalità oppure autocertificazione dello stato di famiglia e della residenza
- Provvedimento della Commissione Territoriale o provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che riconosce lo *status* di rifugiato.

Pagamento: In Posta versamento di 30,46 euro per produzione PSE + marca da bollo da 16,00 euro

Contestualmente è possibile richiedere il Documento di Viaggio (scheda 2)

B) RINNOVO PERMESSO

La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno va presentata almeno 60 giorni prima della scadenza e non oltre 60 giorni dopo la scadenza² del precedente permesso, compilando il **KIT postale** e inviando lo stesso attraverso gli Uffici postali abilitati.

Allegare:

- Copia del permesso di soggiorno scaduto;
- Copia permessi di soggiorno e codici fiscali dei figli a carico di età inferiore ai 14 anni;
- Se in possesso, copia del Documento di Viaggio, solo con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri;
- Autocertificazione di residenza o fotocopia della comunicazione di ospitalità depositata, con copia del documento di identità dell'ospitante;

¹Art. 1 della L. 39/90 e D.P.R. 303/04

² Artt. 5 comma 9-bis e art. 13 comma 2b del Decreto Legislativo n. 286/98



COMUNE DI BRESCIA

- Se in possesso, copia dell'attestazione di rifugiato politico, in caso di primo rinnovo presso la Questura di Brescia

Pagamento: In Posta versamento di 30,46 euro per produzione PSE + 30 euro per spedizione Kit postale + marca da bollo da 16,00 euro. NB: Il versamento di 30,46 euro è dovuto da un solo genitore per ciascun figlio minore convivente di età inferiore ai 14 anni inserito nel kit³.

Documenti da esibire in Questura il giorno del fotosegnalamento:

I figli minori conviventi di età inferiore ai 14 anni, presenti nel kit, devono essere presenti il giorno dell'appuntamento e i figli di età superiore ai 6 anni devono sottoporsi all'acquisizione delle impronte digitali.

Portare:

- 4 fotografie formato tessera e 2 fotografie formato tessera per ciascun figlio minore;
- Documento di Viaggio dell'interessato e dei figli minori conviventi di età inferiore ai 14 anni, se in possesso;
- Originali dei documenti elencati sopra.

NOTA 1: E' possibile presentare contestualmente al rinnovo del PSE il rinnovo del Documento di Viaggio, al momento dell'acquisizione delle impronte, se non è stato possibile al momento del deposito della richiesta.

NOTA 2: Dal 11 marzo 2014, con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 13 febbraio 2014 n. 12, i titolari di *status* di rifugiato possono richiedere il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo. Per i requisiti vedi scheda 8.

NOTA 3: La durata del Documento di Viaggio rinnovato non potrà essere superiore a 5 anni e comunque non superiore a quella del permesso di soggiorno.

³ Circolare Ministero dell'Interno del 3.08.2016 prot. 33530



COMUNE DI BRESCIA

2) DOCUMENTO DI VIAGGIO PER RIFUGIATI POLITICI

A) PRIMO RILASCIO

La domanda va presentata in Questura, **contestualmente alla richiesta di rilascio del PSE o al momento dell'acquisizione delle impronte' oppure al momento del ritiro del primo permesso di soggiorno per asilo politico.**

Se non è stato possibile, la domanda va presentata successivamente in Questura, previo appuntamento tramite il portale "PRENOTAFACILE" al link <https://prenotafacile.poliziadistato.it>.

Alla richiesta si allegano i seguenti documenti:

- Modulo della Questura, debitamente compilato;
- 2 fotografie, formato tessera;
- Fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità.
- Atto di assenso di entrambi i genitori, per i titoli di viaggio dei figli minori.

NOTA: A partire dal 26 giugno 2012, i figli minori, per poter viaggiare, devono possedere un documento di viaggio individuale⁵. Ne consegue che da quella data non sono più valide tutte le iscrizioni dei minori sul documento dei genitori. Al contempo i documenti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza. I documenti di viaggio dei figli minori hanno la medesima durata di quelli rilasciati ai genitori.

Pagamento: Marca da bollo da 16.00 euro e versamento di bollettino postale di 42,22 euro.

B) RINNOVO DEL DOCUMENTO DI VIAGGIO

La domanda va presentata in Questura, **contestualmente alla richiesta di di rinnovo del PSE, al momento dell'acquisizione delle impronte.**

⁵Legge 20 novembre 2009, n. 166 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 novembre 2009, n. 274) e Circolare 400/A/2012/23.1.3 del 15/03/2012



COMUNE DI BRESCIA

Se non è stato possibile, la richiesta può essere presentata successivamente in Questura, previo appuntamento tramite il portale "PRENOTAFACILE" al link <https://prenotafacile.poliziadistato.it>.

Alla richiesta si allegano i seguenti documenti:

- Modulo della Questura, debitamente compilato
- Copia del permesso di soggiorno in corso di validità
- Documento di viaggio scaduto e fotocopia dello stesso
- Due fotografie formato tessera
- Atto di assenso di entrambi i genitori, per i titoli di viaggio dei figli minori.

Pagamento: Marca da bollo da 16.00 euro e versamento di bollettino postale di 42,22 euro.

3) PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SUSSIDIARIA

A) PRIMO RILASCIO

L'istanza di rilascio del primo permesso di soggiorno per protezione sussidiaria è presentata nel momento in cui la Questura notifica all'interessato la decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Se non è stato possibile, la domanda va presentata successivamente in Questura, previo appuntamento tramite il portale "PRENOTAFACILE" al link <https://prenotafacile.poliziadistato.it>.

Alla richiesta si allegano i seguenti documenti:

- 4 fotografie formato tessera;
- Comunicazione di ospitalità oppure autocertificazione dello stato di famiglia e della residenza;
- Provvedimento della Commissione Territoriale o sentenza dell'Autorità Giudiziaria che riconosce la protezione sussidiaria.

Pagamento: In Posta versamento di 30,46 euro per produzione PSE + marca da bollo da 16,00 euro.

Contestualmente è possibile richiedere il Titolo di Viaggio (scheda 4).



COMUNE DI BRESCIA

B) RINNOVO PERMESSO

La domanda di rinnovo può essere presentata compilando il **KIT postale** e inviando lo stesso attraverso gli Uffici postali abilitati oppure in Questura, previo appuntamento tramite il portale "PRENOTAFACILE" al link <https://prenotafacile.poliziadistato.it>.

Il rinnovo è subordinato al parere positivo della Commissione Territoriale, che deve necessariamente essere richiesto dalla Questura. Sul parere incide la situazione del Paese di origine, eventuali reingressi effettuati dall'interessato ed eventuali reati commessi.

Alla richiesta si allegano i seguenti documenti:

- Copia del permesso di soggiorno scaduto;
- Copia permessi di soggiorno e codici fiscali dei figli a carico di età inferiore ai 14 anni;
- **Passaporto del paese di origine oppure**, se in possesso, copia del Titolo di Viaggio, solo con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri;
- Autocertificazione di residenza o fotocopia della comunicazione di ospitalità, con copia del documento di identità dell'ospitante;
- Copia del provvedimento che riconosce la protezione sussidiaria della Commissione Territoriale, in caso di primo rinnovo presso la Questura di Brescia, o sentenza dell'Autorità Giudiziaria.

Pagamento: In Posta versamento di 30,46 euro per produzione PSE + marca da bollo da 16,00 euro. NB: Il versamento di 30,46 euro è dovuto da un solo genitore per ciascun figlio minore convivente di età inferiore ai 14 anni inserito nel kit⁶.

Documenti da esibire in Questura il giorno del fotosegnalamento:

I figli minori conviventi di età inferiore ai 14 anni devono essere presenti il giorno dell'appuntamento e i figli di età superiore ai 6 anni devono sottoporsi all'acquisizione delle impronte digitali.

Portare:

- 4 fotografie formato tessera e 2 fotografie formato tessera per ciascun figlio minore;
- Titolo di Viaggio dell'interessato e dei figli minori conviventi di età inferiore ai 14 anni, se in possesso;
- Originali dei documenti elencati sopra.

⁶ Circolare Ministero dell'Interno del 3.08.2016 prot. 33530



COMUNE DI BRESCIA

NOTA 1 Dal 22.03.2014, con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 21 febbraio 2014 n. 18, è stata introdotta la parificazione in materia di ricongiungimento familiare, di accesso al pubblico impiego e di accesso ai servizi per l'alloggio fra i beneficiari di protezione sussidiaria e i rifugiati. Inoltre la durata del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria passa dai tre ai cinque anni.

NOTA 2 Dal 11.03.2014 con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 13 febbraio 2014 n. 12, i titolari di protezione sussidiaria possono richiedere il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo. Per i requisiti vedi scheda 11.

4) TITOLO DI VIAGGIO PER TITOLARI DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA

A) PRIMO RILASCIO

La domanda va presentata in Questura, **contestualmente alla richiesta di rilascio del PSE o al momento dell'acquisizione delle impronte digitali.**

Se non è stato possibile, la domanda va presentata successivamente in Questura, previo appuntamento tramite il portale "PRENOTAFACILE" al link <https://prenotafacile.poliziadistato.it>.

Alla richiesta si allegano i seguenti documenti:

- Modulo apposito della Questura, debitamente compilato;
- 2 fotografie, formato tessera;
- Copia del permesso di soggiorno, in corso di validità;
- Dichiarazione nella quale si motivano le ragioni dell'impossibilità a ottenere il passaporto dall'Autorità del proprio Paese di origine.
- Atto di assenso di entrambi i genitori, per i titoli di viaggio dei figli minori.

NOTA: A partire dal 26 giugno 2012, i figli minori, per poter viaggiare, devono possedere un documento di viaggio individuale⁷. Ne consegue che da quella data non sono più valide tutte le iscrizioni dei minori sul documento dei genitori. Al contempo i documenti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza. I titoli di viaggio dei figli minori hanno la medesima durata di quelli rilasciati ai genitori.

Pagamento: Marca da bollo da 16.00 euro e versamento di bollettino postale di 42,22 euro.

⁷Legge 20 novembre 2009, n. 166 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 novembre 2009, n. 274) e Circolare 400/A/2012/23.1.3 del 15/03/2012



COMUNE DI BRESCIA

B) RINNOVO DEL TITOLO DI VIAGGIO

La domanda va presentata in Questura, **contestualmente alla richiesta di rinnovo del PSE, al momento dell'acquisizione delle impronte digitali.**

Se non è stato possibile, la richiesta può essere presentata successivamente in Questura, previo appuntamento tramite il portale "PRENOTAFACILE" al link <https://prenotafacile.poliziadistato.it>.

Alla richiesta si allegano i seguenti documenti:

- Modulo della Questura, debitamente compilato
- **2 fotografie, formato tessera;**
- Fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità
- Titolo di viaggio scaduto;
- Dichiarazione nella quale si motivano le ragioni dell'impossibilità a ottenere il passaporto dall'Autorità del proprio Paese di origine
- Atto di assenso di entrambi i genitori, per i titoli di viaggio dei figli minori.

Pagamento: Marca da bollo da 16.00 euro e versamento di bollettino postale di 42,22 euro.



COMUNE DI BRESCIA

5) PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI UMANITARI: COSA E' CAMBIATO?⁸

DECRETO LEGGE 130/2020 CONVERTITO IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 173/2020

Il Decreto-legge 130 del 21 ottobre 2020, convertito in Legge con modificazioni con L.173/2020, ha disposto importanti variazioni in tema di normativa sull'immigrazione.

Nel dettaglio:

– CONVERSIONE DEI PERMESSI DI SOGGIORNO

Il DL 130/2020 integra l'art. 6 TUI con il comma 1bis, individuando le tipologie di permessi di soggiorno per le quali è ammessa la conversione per motivi di lavoro, ove ne ricorrono i requisiti. Trattasi di permessi di soggiorno per protezione speciale (ad eccezione dei casi per i quali ricorrono le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale), per calamità, per residenza elettiva (ad esempio, straniero titolare di pensione percepita in Italia), per acquisto della cittadinanza e dello stato di apolidia, per attività sportiva, per lavoro di tipo artistico, per motivi religiosi e per motivi di assistenza ai minori (di cui all'art. 1 comma 1, lettera b, del DL 130/2020), permesso di soggiorno per cure mediche ex articolo 19 comma 2 lett. D bis) T.U.I..

– PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SPECIALE (EX PROTEZIONE UMANITARIA)

Il decreto legge 130/2020 reintroduce all'art.5, comma 6 del TUI, il richiamo al rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato Italiano, prima di rifiutare o revocare il permesso di soggiorno al cittadino straniero. Con l'entrata in vigore del decreto-legge 113/2020, è stato abrogato il riferimento "... salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario, o risultante di obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano..." che consentiva il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (art. 1, comma 1, lettera a, decreto legge 130/2020). Il decreto legge sopracitato, convertito nella legge 132/2020, ha di fatto abrogato l'art. 11, comma 1, lettera c-ter, che disciplinava il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il decreto legge 130/2020 non interviene al riguardo. Si evidenzia che il decreto legge 130/2020 riforma il comma 1.1 dell'art. 19 dei TUI. La nuova versione individua i casi di divieto di respingimento, di espulsione o di estradizione, per i quali è previsto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. In primo luogo, è precisato che tali divieti vigono anche nel confronto di coloro per i quali sussiste il rischio di essere sottoposti a

⁸Art 5 comma 6 D.lgs 286/98



COMUNE DI BRESCIA

tortura, a trattamenti inumani o degradanti, tenendo conto dell'esistenza dello Stato verso il quale si dovesse realizzare l'allontanamento, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani. L'articolo inoltre prevede che non sono ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona, quando ciò comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare. A tal fine deve essere valutata la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali, o sociali col suo paese di origine (art. 1, lettera c, numero 1, DL 130/2020).

All'articolo 19 del TUI viene inserito il comma 1.2, specificante che nei casi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti del divieto di respingimento ed espulsione prevista dal comma 1 (divieto di espulsione o respingimento per motivi di razza, sesso, lingua, etc.), e dal citato comma 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nei casi in cui la domanda di rilascio del permesso viene presentata al Questore, qualora ricorrano i suddetti requisiti, allo straniero è rilasciato il permesso di soggiorno per protezione speciale previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale (art. 1, lettera e, n.2, DL 130/2020).

L'articolo 32 del Dlgs 25/2020 dispone che la durata del permesso di soggiorno per protezione speciale, sia innalzata da uno a due anni. Inoltre, è prevista la possibilità di convertire tale permesso di soggiorno, ad eccezione dei casi per i quali ricorrono le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale (art.2, comma 1, lettera e, del DL 130/2020).

– PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE

La versione dell'art. 19, comma 2, lett. d-bis del TUI precedentemente in vigore, prevedeva il divieto di espulsione o di respingimento per gli stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità. Con la formulazione introdotta dal DL 130/2020 invece, il cittadino straniero presente in Italia potrà ottenere il permesso di soggiorno se versa in gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute in caso di rientro nel paese di origine o di provenienza (art.1, lettera e, n.3, DL 130/2020). Per questi casi, si ricorda che il Questore rilascia il permesso di soggiorno per cure mediche, valido per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, e comunque per un periodo non superiore ad un anno. La lettera e, n.3, dell'articolo 2 del DL 130/2020, inserisce all'art. 32, il comma 3.1 che stabilisce che nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, la commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche previsto dall'art. 19, comma 2, lett. d-bis del TUI. L'art. 36 dei TUI (ingresso e soggiorno per cure mediche), a seguito del DL 130/2020, art.1, comma 1, lettera i, consente ora lo svolgimento di attività lavorativa.

– PERMESSO DI SOGGIORNO PER CALAMITA'

Il permesso di soggiorno per calamità, di cui all'art. 20-bis del TUI, veniva rilasciato solo in



COMUNE DI BRESCIA

presenza di una calamità contingente ed eccezionale. L'attuale decreto legge prevede il rilascio del permesso di soggiorno con validità di sei mesi quando si verifica una calamità qualificata come grave che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza. Il rinnovo è previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b, del decreto, ed è prevista la possibilità di conversione per lavoro del permesso di soggiorno per calamità (art. 1, comma 1, lettera f, del DL 130/2020).

– PERMESSO DI SOGGIORNO PER RICERCA SCIENTIFICA

Il DL 130/2020, ai fini della convertibilità in motivi di lavoro del permesso di soggiorno per ricerca scientifica, già prevista dall'art. 27-ter, comma 9-bis del TUI, elimina sia la necessità di dimostrare la disponibilità di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale sia, per ciò che attiene all'assistenza sanitaria, il riferimento specifico al comma 3 dell'art. 34 del decreto legislativo 286/98, che prevede l'obbligo di assicurazione contro il rischio di malattie, infortunio e maternità (art. 1, comma 1, lettera g del DL 130/2020).

– CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO RILASCIATO AI MINORI AFFIDATI

L'art. 32, comma 1-bis del TUI prevede l'emissione di un parere della direzione generale del ministero del lavoro (ex comitato minori stranieri non accompagnati) ai fini della conversione del permesso di soggiorno per minore età/affidamento in motivi di studio o lavoro, al compimento della maggiore età del minore. Il DL 130/2020 ripristina il principio abrogato dal DL 113/2020, secondo cui il mancato rilascio del parere predetto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno (art. 1, comma 1, lettera h, del DL 130/2020).

– PERMESSO DI SOGGIORNO PER ASSISTENZA MINORI

La lettera e n.3, dell'art. 2 del DL 130/2020, inserisce il comma 3.2 all'art. 32 del DL 25/2008 il quale stabilisce che nei casi in cui la domanda di protezione internazionale non è accolta e nel corso del procedimento emergono i presupposti di cui all'art. 32, comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 TUI, inerente lo sviluppo psico-fisico, dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, la Commissione territoriale informa il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente, per l'eventuale attivazione delle misure di assistenza in favore del minore.

– RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sono introdotte novità sull'iter dei procedimenti di riconoscimento della Protezione Internazionale quali l'esame prioritario della domanda da parte della Commissione Territoriale (art.2 comma 1 lettera a DL130/2020), la procedura accelerata, le decisioni di rigetto per manifesta infondatezza e l'iter della domanda reiterata in fase di espulsione.

– IN FASE TRANSITORIA CON NUOVA LEGGE 173/2020:



COMUNE DI BRESCIA

Permangono casi di cittadini stranieri che hanno ottenuto da parte della Commissione Territoriale il beneficio dei casi speciali con regime transitorio, si definiscono le modalità di rilascio e rinnovo:

6) PERMESSO DI SOGGIORNO PER CASI SPECIALI-REGIME TRANSITORIO/PROTEZIONE SPECIALE

A) PRIMO RILASCIO

L'istanza di rilascio del primo permesso di soggiorno per CASI SPECIALI – REGIME TRANSITORIO/PROTEZIONE SPECIALE può essere presentata dopo che all'interessato è stata notificata la relativa decisione della Commissione Territoriale o del Tribunale.

La domanda deve essere presentata direttamente in Questura, previo appuntamento tramite il portale "PRENOTAFACILE" al link <https://prenotafacile.poliziadistato.it>

Alla richiesta si allegano i seguenti documenti:

- 4 fotografie in formato tessera;
- marca da bollo € 16,00
- versamento in posta di € 30,46
- comunicazione di ospitalità o, se in possesso, dell'autocertificazione della residenza
- copia decreto emesso dalla Commissione Territoriale o dal Tribunale di riconoscimento della protezione umanitaria

Contestualmente è possibile richiedere il rilascio del Titolo di Viaggio, al solo fine di recarsi nel proprio paese per ottenere il passaporto o Paese Terzo in cui vi sia rappresentanza consolare, allegando:

- Modulo apposito della Questura, debitamente compilato;
- 2 fotografie, formato tessera;
- Copia del permesso di soggiorno, in corso di validità;
- Attestazione consolare sulla impossibilità al rilascio del passaporto o, in mancanza, dichiarazione nella quale si motivano le ragioni dell'impossibilità a ottenere il passaporto dall'Autorità del proprio Paese di origine.

Pagamento: Marca da bollo da 73,50 euro e versamento di 42,22 euro con bollettino postale.

B) RINNOVO/CONVERSIONE DEL PERMESSO

Chi è titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari, per casi speciali "regime transitorio" o protezione speciale, può continuare ad esercitare tutte le facoltà ad esso connesse e, in particolare può chiedere la conversione del permesso in motivi di lavoro o di famiglia o negli altri casi previsti dalla normativa, valutati dalla Questura caso per caso, ove ricorrano i relativi presupposti.



COMUNE DI BRESCIA

Ove il permesso sia stato concesso a seguito di segnalazione della Commissione territoriale o del Tribunale, l'interessato può chiedere che sia valutata la sussistenza di uno dei presupposti per il rinnovo del permesso per "*protezione speciale*". La Commissione territoriale competente valuterà la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19 commi 1 e 1.1 del TU.

La conversione si richiede con kit postale o **direttamente in Questura previo appuntamento** tramite il portale "PRENOTAFACILE" al link <https://prenotafacile.poliziadistato.it> .

L'interessato dovrà essere in possesso di passaporto.

La conversione può essere richiesta in qualsiasi momento, senza attendere la scadenza del permesso.

NB: Se l'interessato è impossibilitato a ottenere il passaporto in Italia e non ha un titolo di viaggio o la propria rappresentanza in Italia non rilascia un lasciapassare, potrà richiedere alla Questura un titolo di viaggio/lasciapassare valido per l'espatrio, che ha una durata limitata. In tal caso è consigliabile richiedere la conversione almeno 6 mesi prima della scadenza del permesso umanitario, per avere il tempo necessario a concludere le pratiche di rilascio del passaporto presso l'Ambasciata all'estero o nel Paese di origine.

Pagamento: Marca da bollo da 73,50 euro e versamento di 42,22 euro con bollettino postale.

A) **Conversione in motivi di lavoro subordinato:**

Documenti da allegare:

- Copia del permesso di soggiorno;
- Copia del passaporto o (eccezionalmente) del titolo di viaggio, se in possesso, solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri;⁹
- Copia del codice fiscale;
- Copia permessi di soggiorno e codici fiscali dei figli a carico di età inferiore ai 14 anni;
- Copia della dichiarazione dei redditi o del modello CU/730/Modello Unico, in caso di obbligo fiscale. Se non è ancora arrivato il CU, portare le ultime tre buste paga.

⁹ Circolare 8 febbraio 2011 n. 49 di Poste Italiane e Circolare Ministero dell'Interno n. 1342 del 16 febbraio 2011.



COMUNE DI BRESCIA

- In caso di rapporto di lavoro domestico: dichiarazione sostitutiva del CU rilasciata dal datore di lavoro e copia della carta di identità e, se obbligatoria, dichiarazione dei redditi;
- Fotocopie delle ultime tre buste paga dell'anno in corso o bollettini INPS (versamenti MAV) per lavoratori domestici;
- Comunicazione di ospitalità oppure autocertificazione dello stato di famiglia e della residenza¹⁰ (NB: per il rinnovo del permesso di soggiorno non è obbligatorio avere la residenza!)
- Modulo del Ministero, debitamente compilato, "Informazioni da fornire alla Commissione Territoriale competente" (verrà fatto compilare allo sportello)

(Documenti da chiedere al datore di lavoro):

- Fotocopia comunicazione di assunzione UNILAV-UNISOM e, per i lavoratori domestici, comunicazione di assunzione resa all'INPS;
- Dichiarazione di continuità del rapporto di lavoro, su modello predisposto dalla Questura di Brescia;
- Fotocopia della carta d'identità del datore di lavoro.
- Per i tirocinanti: contratto di tirocinio + buste paga + documentazione inerente il pagamento delle borse lavoro

Pagamento: In Posta versamento di 70,46 euro (se contratto tempo determinato) o 80,46 euro (se contratto a tempo indeterminato) per produzione PSE + 30 euro per spedizione Kit postale + marca da bollo da 16,00 euro.

NB: Il versamento di 30,46 euro è dovuto da un solo genitore per ciascun figlio minore convivente di età inferiore ai 14 anni inserito nel kit¹¹.

Documenti da esibire in Questura il giorno del fotosegnalamento:

I figli minori conviventi di età inferiore ai 14 anni, presenti nel kit, devono essere presenti il giorno dell'appuntamento e i figli di età superiore ai 6 anni devono sottoporsi all'acquisizione delle impronte digitali.

Portare:

- 4 fotografie formato tessera e 2 fotografie formato tessera per ciascun figlio minore;
- Passaporto o (eccezionalmente) Titolo di Viaggio in corso di validità dell'interessato e dei figli minori conviventi di età inferiore ai 14 anni, se in possesso;
- Originali dei documenti elencati sopra.

¹⁰ Art. 15 Legge 12 novembre 2011 n. 183: "Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione Europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse".

¹¹ Circolare Ministero dell'Interno del 3.08.2016 prot. 33530



COMUNE DI BRESCIA

B) Conversione in motivi di lavoro autonomo:

Documenti da allegare:

- Copia del permesso di soggiorno;
- Copia del Passaporto o (eccezionalmente) Titolo di Viaggio, se in possesso, solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri;¹²
- Copia del codice fiscale;
- Copia permessi di soggiorno e codici fiscali dei figli a carico di età inferiore ai 14 anni;
- Copia visura camerale (iscrizione alla CCIAA), se l'iscrizione è prevista dalla normativa;
- Copia attribuzione della partita IVA
- Copia dell'autorizzazione o della licenza, o dell'iscrizione in apposito albo o registro, o della presentazione di dichiarazione o denuncia, prevista dalla normativa vigente per l'esercizio della attività professionale svolta;
- Copia dichiarazione dei redditi relativi all'anno precedente – Modello Unico;
- Comunicazione di ospitalità oppure autocertificazione dello stato di famiglia e della residenza¹³ (NB: per il rinnovo del permesso di soggiorno non è obbligatorio avere la residenza!)

L'istanza di conversione del permesso di soggiorno dello straniero che svolge in Italia attività come socio prestatore d'opera presso società, anche cooperative, dovrà essere corredata da:

- Dichiarazione del Presidente della Società, riguardo alle mansioni svolte dal socio lavoratore, con allegata fotocopia del documento d'identità del dichiarante;
- Copia del libro soci (pagina del frontespizio del libro soci unitamente alla pagina relativa alla iscrizione dello straniero socio).

NOTA Se i soci hanno un contratto di lavoro e sono dipendenti, devono richiedere il permesso per lavoro subordinato (e non il permesso per lavoro autonomo).

Pagamento: In Posta versamento di 70,46 euro per produzione PSE + 30 euro per spedizione Kit postale + marca da bollo da 16,00 euro. NB: Il versamento di 30,46 euro è

¹² Circolare 8 febbraio 2011 n. 49 di Poste Italiane e Circolare Ministero dell'Interno n. 1342 del 16 febbraio 2011.

¹³ Art. 15 Legge 12 novembre 2011 n. 183: "Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione Europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse".



COMUNE DI BRESCIA

dovuto da un solo genitore per ciascun figlio minore convivente di età inferiore ai 14 anni inserito nel kit¹⁴.

Documenti da esibire in Questura il giorno dell'acquisizione delle impronte:

I figli minori conviventi di età inferiore ai 14 anni, presenti nel kit, devono essere presenti il giorno dell'appuntamento e i figli di età superiore ai 6 anni devono sottoporsi all'acquisizione delle impronte digitali.

Portare:

- 4 fotografie formato tessera e 2 fotografie formato tessera per ciascun figlio minore;
- Passaporto o (eccezionalmente) Titolo di Viaggio in corso di validità dell'interessato e dei figli minori conviventi di età inferiore ai 14 anni;
- Originali dei documenti elencati sopra.

C) Conversione in motivi di famiglia:

Documenti da allegare:

- Copia del permesso di soggiorno;
- Copia del passaporto o (eccezionalmente) del titolo di viaggio, se in possesso, solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri;¹⁵
- Copia del codice fiscale;
- Copia permessi di soggiorno e codici fiscali dei figli a carico di età inferiore ai 14 anni;
- Dichiarazione del familiare con il quale si richiede la coesione familiare, di provvedere al sostentamento del componente il suo nucleo familiare;
- Comunicazione di ospitalità oppure autocertificazione dello stato di famiglia e della residenza¹⁶;
- Copia del titolo di soggiorno del familiare.
- Certificato di idoneità dell'alloggio.

Pagamento: In Posta versamento di 70,46 euro o 80,46 euro per produzione PSE + 30 euro per spedizione Kit postale + marca da bollo da 16,00 euro. Il versamento di

¹⁴ Circolare Ministero dell'Interno del 3.08.2016 prot. 33530

¹⁵ Circolare 8 febbraio 2011 n. 49 di Poste Italiane e Circolare Ministero dell'Interno n. 1342 del 16 febbraio 2011.

¹⁶ Art. 15 Legge 12 novembre 2011 n. 183: "Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione Europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse".



COMUNE DI BRESCIA

30,46 euro è dovuto da un solo genitore per ciascun figlio minore convivente di età inferiore ai 14 anni¹⁷.

Documenti da esibire in Questura il giorno dell'acquisizione delle impronte:

I figli minori conviventi di età inferiore ai 14 anni, presenti nel kit, devono essere presenti il giorno dell'appuntamento e i figli di età superiore ai 6 anni devono sottoporsi all'acquisizione delle impronte digitali.

Portare:

- 4 fotografie formato tessera e 2 fotografie formato tessera per ciascun figlio minore;
- Passaporto o (eccezionalmente) titolo di viaggio, se in possesso, in corso di validità dell'interessato e dei figli minori conviventi di età inferiore ai 14 anni;
- Originali dei documenti elencati sopra.

D) Rinnovo per motivi di Protezione Speciale

Nel momento in cui non vi sono i requisiti per la conversione del titolo di soggiorno per motivi umanitari/casi speciali-regime transitorio, l'interessato potrà richiedere il rinnovo dello stesso per protezione speciale, previo parere della Commissione e con appuntamento tramite il portale "PRENOTAFACILE" al link <https://prenotafacile.poliziadistato.it> e stampando la lettera di prenotazione al termine della procedura. In tale circostanza è necessario presentare:

- Permesso di soggiorno scaduto e copia dello stesso;
- Passaporto o titolo di viaggio, se in possesso, in corso di validità dell'interessato
- Comunicazione di ospitalità o, se in possesso, autocertificazione residenza
- Memoria nella quale l'interessato presenta le motivazioni per le quali chiede la protezione speciale.

7) PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SPECIALE

A) PRIMO RILASCIO (art. 32, comma 3 D.Lgs. 25/2008)

L'istanza può essere richiesta dopo che la Commissione Territoriale o il Tribunale ha trasmesso gli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso di soggiorno che recherà la dicitura "Protezione Speciale", il titolo di soggiorno avrà la durata di due anni, (nuovo art. 32, comma 3 D.Lgs. 25/2008) rinnovabile su parere della Commissione Territoriale,

¹⁷ Circolare Ministero dell'Interno del 3.08.2016 prot. 33530



COMUNE DI BRESCIA

consentendo lo svolgimento di attività lavorativa e potrà essere convertito in motivi di lavoro.

La domanda deve essere presentata direttamente in Questura, previo appuntamento tramite il portale "PRENOTAFACILE" al link <https://prenotafacile.poliziadistato.it> e stampando la lettera di prenotazione al termine della procedura.

Alla richiesta si allegano i seguenti documenti

- 4 fotografie in formato tessera;
- Comunicazione di ospitalità o, se in possesso, autocertificazione dello stato di famiglia e della residenza;
- Copia provvedimento di riconoscimento della Protezione Speciale emesso dalla Commissione Territoriale o dal Tribunale

pagamento: In Posta versamento di 30,46 euro per produzione PSE + marca da bollo da 16,00 euro.

B) RINNOVO PERMESSO (art. 32, comma 3 D.Lgs. 25/2008)

La domanda di rinnovo deve essere presentata direttamente in Questura, previo appuntamento tramite il portale "PRENOTAFACILE" al link <https://prenotafacile.poliziadistato.it>.

Alla richiesta si allegano i seguenti documenti

- 4 fotografie in formato tessera;
- comunicazione di ospitalità o, se in possesso, autocertificazione dello stato di famiglia e della residenza;
- copia decreto emesso dalla Commissione Territoriale di riconoscimento della Protezione Speciale, se in possesso
- Memoria nella quale l'interessato presenta le motivazioni per le quali chiede il rinnovo della protezione speciale.

Pagamento: In Posta versamento di 30,46 euro per produzione PSE + marca da bollo da 16,00 euro.

NOTA: IL PERMESSO PROTEZIONE SPECIALE E' RINNOVABILE PREVIO PARERE DELLA COMMISSIONE TERRITORIALE E CONVERTIBILE IN PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO (art. 32, comma 3 D.Lgs. 25/2008), salvo siano state applicate le clausole di esclusione o di diniego (di cui agli articoli 10, comma 2, 12, lettere b) e c) e 16 D.Lgs. 25/2007 e il possesso dei requisiti previsti.

C) RICHIESTA PERMESSO PER PROTEZIONE SPECIALE ART. 19 1.2 D.lgs 286/98



COMUNE DI BRESCIA

Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 19 comma 1.1. T.U.I., e nello specifico della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza o meno di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.

NOTA: In data 15.11.2021 la Direzione Centrale dell'Immigrazione, con propria circolare indirizzata alle Questure, ha comunicato di aver apportato delle modifiche sul sistema StranieriWeb con la creazione, a decorrere dal 24.11.2021, del motivo di soggiorno "protezione speciale art. 19 c. 1.2 TUI" differenziandolo dall'altra tipologia di protezione speciale ex art. 32 comma 3 D.Lgs 25/2008.

Nel documento viene specificato che occorre richiedere il pagamento del contributo di 50 euro, oltre ai 30,46 euro previsti per l'emissione dei permessi elettronici.

Viene altresì sottolineato come questa tipologia di permesso sia di durata biennale, rinnovabile ma **NON CONVERTIBILE**, a differenza della protezione speciale ex articolo 32. Il permesso consente di svolgere attività lavorativa mentre il primo cedolino di rilascio non consente di svolgere attività lavorativa.

L'appuntamento deve essere richiesto all'indirizzo [pec asilo.quest.bs@pecps.poliziadistato.it](mailto:asilo.quest.bs@pecps.poliziadistato.it).

Si prega di allegare alla richiesta pec la documentazione attestante l'esistenza dei presupposti di cui all'articolo 19 c. 1.1 T.U.I. (da esibire in copia e originale alla data dell'appuntamento) e copia del passaporto o documento equipollente.

Alla richiesta si allegano i seguenti documenti

- 4 fotografie in formato tessera;
- comunicazione di ospitalità o, se in possesso, autocertificazione dello stato di famiglia e della residenza;
- memoria nella quale l'interessato presenta le motivazioni per le quali chiede il rilascio della protezione speciale con eventuale documentazione da allegare.

Pagamento: In Posta versamento di 80,46 euro per produzione PSE + marca da bollo da 16,00 euro.



COMUNE DI BRESCIA

8) PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE (GRAVE PATOLOGIA ART. 19 comma 2 lettera D-BIS)¹⁸

La domanda deve essere presentata direttamente in Questura, previo appuntamento fissato tramite il portale PrenotaFacile (<https://prenotafacile.poliziadistato.it>), presentando i seguenti documenti:

- Passaporto, solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri, se in possesso;
- Certificazione medico SSN ove riporta le **gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie¹⁹** con attestazione del **tempo per le cure**, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute in caso di rientro nel paese di origine o di provenienza;
- Documentazione inerente il domicilio;

Documenti da esibire in Questura il giorno dell'acquisizione delle impronte:

Portare:

- 4 fotografie formato tessera e 2 fotografie formato tessera per ciascun figlio minore;
- Passaporto in corso di validità dell'interessato, se in possesso
- Originali dei documenti elencati sopra

Pagamento: In Posta marca da bollo da 16,00 euro; versamento in Posta di 40,00 se il titolo di soggiorno ha una validità superiore ai 3 mesi

NOTA: Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico, in ogni caso non oltre un anno, ma è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate, **è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro²⁰**.

¹⁸ Modifiche introdotte dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173

¹⁹ Modifiche introdotte dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173

²⁰ Modifiche introdotte dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173



COMUNE DI BRESCIA

NOTA: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, la Commissione Territoriale può trasmettere gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche previsto dall'art. 19, comma 2, lett. d-bis del TUI²¹

9) PERMESSO DI SOGGIORNO PER CALAMITA'²²

A) PRIMO RILASCIO

La domanda deve essere presentata direttamente in Questura, previo appuntamento fissato inviando una email all'indirizzo immig.quest.bs@pecps.poliziastato.it. **Nella prenotazione specificare che la richiesta del PS è per calamità naturale.**

L'istanza può essere richiesta al Questore *“quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di grave calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza”*.

Il permesso è valido solo sul Territorio Nazionale ha la durata di sei mesi, è rinnovabile, è rilasciato in formato cartaceo, consente di svolgere attività lavorativa ed è possibile la conversione in motivi di lavoro²³

Alla richiesta si allegano i seguenti documenti:

- 4 fotografie in formato tessera;
- passaporto in originale più fotocopia
- comunicazione di ospitalità o autocertificazione dello stato di famiglia e della residenza

Pagamento: Marca da bollo da 16,00 euro.

B) RINNOVO PERMESSO

La domanda deve essere presentata direttamente in Questura, previo appuntamento fissato inviando una email all'indirizzo immig.quest.bs@pecps.poliziastato.it. **Nella prenotazione specificare che la richiesta del PS è per calamità naturale.**

²¹Art.1comma 1 lettera f DL130/2020 convertito nella legge 18 dicembre 2020 n. 173

²² Art. 20-bis DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

²³ Art.1comma 1 lettera f DL130/2020 convertito nella legge 18 dicembre 2020 n. 173



COMUNE DI BRESCIA

Il permesso di soggiorno è rinnovabile se permangono le condizioni di grave calamità che ne hanno determinato il rilascio.

Alla richiesta si allegano i seguenti documenti

- 4 fotografie in formato tessera;
- passaporto in originale più fotocopia
- comunicazione di ospitalità opportuna autocertificazione dello stato di famiglia e della residenza

Pagamento: Marca da bollo da 16,00 euro.

10) RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER RICHIESTA ASILO

La domanda deve essere presentata previo appuntamento tramite il portale PrenotaFacile (<https://prenotafacile.poliziadistato.it>), e stampando la “lettera di prenotazione” al termine della procedura.

- Fotocopia del permesso di soggiorno;
- Dichiarazione di domicilio o residenza²⁴ o ogni altra documentazione inerente la dimora abituale o la residenza, se diversa dalla precedente
- 3 fotografie

Pagamento: marca da bollo da 16 euro

NOTA: La marca da bollo è dovuta anche per i figli minori

11) RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER RICHIESTA ASILO (in caso di ricorso avverso la decisione negativa della Commissione Territoriale)²⁵

La domanda deve essere presentata previo appuntamento con tramite il portale PrenotaFacile (<https://prenotafacile.poliziadistato.it>), e stampando la “lettera di prenotazione” al termine della procedura

²⁴ Art. 5 comma 1 D.lgs 142/2015

²⁵ Art. 35 del D.lgs 25/2008



COMUNE DI BRESCIA

- Fotocopia del permesso di soggiorno;
- Dichiarazione di domicilio o residenza²⁶ o ogni altra documentazione inerente la dimora abituale o la residenza, se diversa dalla precedente;
- Copia della documentazione riguardante lo stato del ricorso giudiziario in corso. In particolare
- **Con il vecchio rito:** per il primo e il secondo grado allegare la stampa del deposito telematico del ricorso comprensivo del numero di RG. Per il ricorso in Cassazione allegare, la prima volta, la copia delle cartoline del deposito del ricorso e, successivamente, un aggiornamento del procedimento comprensivo del numero di RG (anche tramite lettera scritta dell'Avvocato);
- **Con il nuovo rito:** per il primo grado allegare la stampa del deposito telematico del ricorso comprensivo dei numero di RG. Per la Cassazione allegare la copia del deposito del ricorso e la pronuncia positiva sulla istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
- 4 fotografie.

Pagamento: marca da bollo da 16 euro

NOTA: La marca da bollo è dovuta anche per i figli minori

12) PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO²⁷ PER I TITOLARI DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA

Il titolare di protezione sussidiaria, in possesso da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, può presentare la richiesta alla Questura tramite invio di kit postale.

La circolare del Ministero dell'Interno prot. 0122106 del 6/09/2019 ha chiarito che il requisito della permanenza quinquennale, legale ed ininterrotta, sul territorio nazionale deve essere soddisfatto a titolo personale. Pertanto anche i minori degli anni 14, figli del richiedente, sono tenuti a dimostrare di possedere tale requisito, al momento della presentazione dell'istanza. Se il minore non ha maturato i cinque anni di permanenza potrà ottenere un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, della durata di due anni.

Documenti da allegare

- Fotocopia del permesso di soggiorno

²⁶ Art. 5 comma 1 D.legs 142/2015

²⁷ art. 9 Decreto Legislativo n. 286/98 modificato dal Dlgs 12/2004 e artt. 16e 17 del D.P.R. n 394/99 e succ. mod



COMUNE DI BRESCIA

- Fotocopia del titolo di viaggio o del passaporto, se in possesso, solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri
- Fotocopia del codice fiscale
- Fotocopia permessi di soggiorno e codici fiscali dei figli a carico di età inferiore ai 14 anni;
- Certificato del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti rilasciati dal Tribunale Ordinario – in via Lattanzio Gambara n. 12 a Brescia, per i familiari maggiorenni;
- Certificato del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti rilasciati dal Tribunale per i Minorenni – via Malta n. 12, per i familiari di età compresa tra i 14 e i 18 anni;
- Autocertificazione cumulativa dello stato di famiglia e residenza
- Copia della decisione di riconoscimento della protezione sussidiaria adottata dalla Commissione internazionale per il riconoscimento della protezione internazionale e, se in possesso, copia dell'attestato nominativo di richiedente asilo

PER LAVORO SUBORDINATO:

- Fotocopia della dichiarazione dei redditi o del modello CU/730/Modello Unico, in caso di obbligo fiscale. Se non è ancora arrivato il CU portare le ultime tre buste paga.
- In caso di rapporto di lavoro domestico: dichiarazione sostitutiva del CU rilasciata dal datore di lavoro e copia della carta di identità e, se obbligatoria, dichiarazione dei redditi;
- Fotocopie delle ultime tre buste paga dell'anno in corso o bollettini INPS (versamenti MAV) per lavoratori domestici;

Da chiedere al datore di lavoro:

- Fotocopia comunicazione di assunzione UNILAV-UNISOM e, per i lavoratori domestici, comunicazione di assunzione resa all'INPS
- Dichiarazione di continuità del rapporto di lavoro, su modello predisposto dalla Questura di Brescia;
- Fotocopia della carta d'identità del datore di lavoro.

PER LAVORO AUTONOMO

- Fotocopia misura camerale (iscrizione alla CCIAA), quando prevista dall'attività
- Fotocopia dell'attribuzione della partita IVA
- Dichiarazione dei redditi – Modello Unico
- Iscrizione ad albi professionali o licenze, se previste



COMUNE DI BRESCIA

NOTA 1: Al cittadino straniero titolare di protezione sussidiaria ed ai suoi familiari non è richiesta la documentazione relativa all'idoneità dell'alloggio; nella domanda è necessario indicare un luogo di residenza.

E' prevista l'esclusione dal Test di lingua italiana nel caso in cui la richiesta del pds Ue slp sia avanzata dal cittadino straniero titolare della protezione sussidiaria; i familiari invece, dovranno produrre la documentazione riguardante il superamento del test di lingua italiana ovvero l'esenzione dal test di conoscenza della lingua italiana di livello A2, se in possesso dei requisiti di esenzione previsti dalla normativa²⁸

NOTA 2: Per l'istanza del singolo straniero, privo di familiare a carico in Italia, il reddito dovrà essere non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (**per il 2022: 6.085,43 €**) diversamente il reddito dovrà essere proporzionalmente ricalcolato secondo i criteri previsti dall'art. 29 comma 2 lettera b) del TUI. Per i casi di vulnerabilità la disponibilità di un alloggio concesso a titolo gratuito, a fini assistenziali o caritatevoli concorre figurativamente alla determinazione del reddito nella misura del 15% del relativo importo.

NOTA 3: Il calcolo del pregresso periodo di soggiorno di 5 anni è effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla quale è stato riconosciuta la protezione sussidiaria.

²⁸ Decreto 04/06/2010 Ministro dell'Interno – Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca: Non e' tenuto allo svolgimento del test di cui all'art. 3 lo straniero: a) in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana che certifica un livello di conoscenza non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa, rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;

b) che ha frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni, ed ha conseguito, al termine del corso, un titolo che attesta il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa;

c) che ha ottenuto, nell'ambito dei crediti maturati per l'accordo di integrazione di cui all'art. 4-bis del Testo unico, il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa; d) che ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 o ha conseguito, presso i centri provinciali per l'istruzione di cui alla lettera b), il diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado, ovvero frequenta un corso di studi presso una Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o frequenta in Italia il dottorato o un master universitario; e) che e' entrato in Italia ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettere a), c) d), e q), del Testo unico e svolge una delle attività indicate nelle disposizioni medesime.

Inoltre il test non va sostenuto dai figli minori degli anni quattordici, anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge e dallo straniero affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico, derivanti dall'età, da patologie o da handicap, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica.



COMUNE DI BRESCIA

NOTA 4: Il permesso di soggiorno UE SLP costituisce documento di identificazione personale per non oltre 5 anni dalla data del rilascio o del rinnovo

Pagamento: In Posta versamento di 30,46 euro per produzione PSE + 30 euro per spedizione Kit postale + marca da bollo da 16,00 euro. NB: Il versamento di 30,46 euro è dovuto da un solo genitore per ciascun figlio minore convivente di età inferiore ai 14 anni inserito nel kit²⁹.

Documenti da esibire in Questura il giorno dell'acquisizione delle impronte:

I figli minori conviventi di età inferiore ai 14 anni, presenti nel kit, devono essere presenti il giorno dell'appuntamento e i figli di età superiore ai 6 anni devono sottoporsi all'acquisizione delle impronte digitali.

Portare:

- 4 fotografie formato tessera e 2 fotografie formato tessera per ciascun figlio minore;
- Titolo di viaggio o del passaporto, se in possesso, in corso di validità dell'interessato e dei figli minori conviventi di età inferiore ai 14 anni;
- Originali dei documenti elencati sopra.

13) PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO³⁰ PER I TITOLARI DELLO STATUS DI RIFUGIATO POLITICO

Il titolare dello *status* di rifugiato, in possesso da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, può presentare la richiesta alla Questura tramite invio del kit postale.

La circolare del Ministero dell'Interno prot. 0122106 del 6/09/2019 ha chiarito che il requisito della permanenza quinquennale, legale ed ininterrotta, sul territorio nazionale deve essere soddisfatto a titolo personale. Pertanto anche i minori degli anni 14, figli del richiedente, sono tenuti a dimostrare di possedere tale requisito, al momento della presentazione dell'istanza. Se il minore non ha maturato i cinque anni di permanenza potrà ottenere un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, della durata di due anni.

Documenti da allegare al kit postale

- Fotocopia del permesso di soggiorno

²⁹ Circolare Ministero dell'Interno del 3.08.2016 prot. 33530

³⁰ art. 9 Decreto Legislativo n. 286/98 modificato dal D.lgs. 12/2004 e artt. 16e 17 del D.P.R. n 394/99 e succ. mod.



COMUNE DI BRESCIA

- Fotocopia del documento di viaggio, solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri
- Fotocopia del codice fiscale
- Fotocopia permessi di soggiorno e codici fiscali dei figli a carico di età inferiore ai 14 anni;
- Certificato del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti rilasciati dal Tribunale Ordinario – in via Lattanzio Gambara n. 12 a Brescia, per i familiari maggiorenni;
- Certificato del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti rilasciati dal Tribunale per i Minorenni – via Malta n. 12, per i familiari di età compresa tra i 14 e i 18 anni;
- Autocertificazione cumulativa dello stato di famiglia e residenza
- Copia della decisione di riconoscimento dello status di rifugiato adottata dalla Commissione internazionale per il riconoscimento della protezione internazionale e, se in possesso, copia dell'attestato nominativo di richiedente asilo e del C3.

PER LAVORO SUBORDINATO:

- Fotocopia della dichiarazione dei redditi o del modello CU/730/Modello Unico, in caso di obbligo fiscale. Se non è ancora arrivato il CU portare le ultime tre buste paga.
- In caso di rapporto di lavoro domestico: dichiarazione sostitutiva del CU rilasciata dal datore di lavoro e copia della carta di identità e, se obbligatoria, dichiarazione dei redditi;
- Fotocopie delle ultime tre buste paga dell'anno in corso o bollettini INPS (versamenti MAV) per lavoratori domestici;

Da chiedere al datore di lavoro:

- Fotocopia comunicazione di assunzione UNILAV-UNISOM e, per i lavoratori domestici, comunicazione di assunzione resa all'INPS (modello LD09);
- Dichiarazione di continuità del rapporto di lavoro, su modello predisposto dalla Questura di Brescia;
- Fotocopia della carta d'identità del datore di lavoro.

PER LAVORO AUTONOMO

- Fotocopia visura camerale (iscrizione alla CCIAA), quando prevista dall'attività
- Fotocopia dell'attribuzione della partita IVA
- Dichiarazione dei redditi – Modello Unico
- Iscrizione ad albi professionali o licenze, se previste



COMUNE DI BRESCIA

NOTA 1: Al cittadino straniero titolare dello status di rifugiato ed ai suoi familiari non è richiesta la documentazione relativa all'idoneità dell'alloggio: nella domanda è necessario indicare un luogo di residenza.

E' prevista l'esclusione dal Test di lingua italiana nel caso in cui la richiesta del pds Ue slp sia avanzata dal cittadino straniero titolare dello status di rifugiato; i familiari, invece, dovranno produrre la documentazione riguardante il superamento del test di lingua italiana ovvero l'esenzione dal test di conoscenza della lingua italiana di livello A2, se in possesso dei requisiti di esenzione previsti dalla normativa³¹

NOTA 2: Per l'istanza del singolo cittadino straniero, privo di familiare a carico in Italia, il reddito dovrà essere non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (**per il 2022: 6.085,43 €**), diversamente il reddito dovrà essere proporzionalmente ricalcolato secondo i criteri previsti dall'art. 29 comma 2 lettera b) del TUI. Per i casi di vulnerabilità la disponibilità di un alloggio concesso a titolo gratuito, a fini assistenziali o caritatevoli concorre figurativamente alla determinazione del reddito nella misura del 15% del relativo importo.

³¹ Decreto 04/06/2010 Ministro dell'Interno – Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca: Non e' tenuto allo svolgimento del test di cui all'art. 3 lo straniero: a) in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana che certifica un livello di conoscenza non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa, rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;

b) che ha frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni, ed ha conseguito, al termine del corso, un titolo che attesta il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa;

c) che ha ottenuto, nell'ambito dei crediti maturati per l'accordo di integrazione di cui all'art. 4-bis del Testo unico, il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa; d) che ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 o ha conseguito, presso i centri provinciali per l'istruzione di cui alla lettera b), il diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado, ovvero frequenta un corso di studi presso una Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o frequenta in Italia il dottorato o un master universitario; e) che e' entrato in Italia ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettere a), c) d), e q), del Testo unico e svolge una delle attività indicate nelle disposizioni medesime.

Inoltre il test non va sostenuto dai figli minori degli anni quattordici, anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge e dallo straniero affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico, derivanti dall'età, da patologie o da handicap, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica.



COMUNE DI BRESCIA

NOTA 3: Il calcolo del pregresso periodo di soggiorno di 5 anni è effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla quale è stato riconosciuto lo *status* di rifugiato politico.

NOTA 4: Il permesso di soggiorno UE SLP costituisce documento di identificazione personale per non oltre 10 dalla data del rilascio o del rinnovo per gli adulti e 5 anni per i minori di anni 18. Il termine si riferisce al documento fisico e non al diritto di residenza eventualmente acquisito³²

Pagamento: In Posta versamento di 30,46 euro per produzione PSE + 30 euro per spedizione Kit postale + marca da bollo da 16,00 euro. NB: Il versamento di 30,46 euro è dovuto da un solo genitore per ciascun figlio minore convivente di età inferiore ai 14 anni inserito nel kit³³.

Documenti da esibire in Questura il giorno dell'acquisizione delle impronte:

I figli minori conviventi di età inferiore ai 14 anni, presenti nel kit, devono essere presenti il giorno dell'appuntamento e i figli di età superiore ai 6 anni devono sottoporsi all'acquisizione delle impronte digitali.

Portare:

- 4 fotografie formato tessera e 2 fotografie formato tessera per ciascun figlio minore;
- Documento di viaggio in corso di validità dell'interessato e dei figli minori conviventi di età inferiore ai 14 anni;
- Originali dei documenti elencati sopra.

NOTA: IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER ASILO NON È CONVERTIBILE IN PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO, NEPPURE PREVIA RINUNCIA DELLO STATUS.

³² Circolare Ministero dell'Interno del 23/02/2021 prot. 16101/2021

³³ Circolare Ministero dell'Interno del 3.08.2016 prot. 33530